

PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

***sul riaccertamento straordinario e ordinario dei residui ex art. 3 comma 4 e comma 7
D.Lgs 118/2011, come modificato dal D.Lgs 126/2014***

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Ricevuto in data 28.03.2018 la determina del Direttore Generale di "Riaccertamento straordinario e ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2017 e variazione di bilancio dell'esercizio 2018 per la costituzione del fondo pluriennale vincolato".

Tenuto conto che:

- a) l'articolo 3 comma 4 D.Lgs 118/2011 prevede che: *«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;*
- b) l'articolo 3 comma 7 D.Lgs 118/2011 prevede che: *“Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente: a)nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo secondo e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura; b)nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a); ... omissis”*
- c) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, al punto 9.1, prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;*

d) il citato articolo art. 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: «*Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate*».

e) Il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 febbraio 2018 "Modalità di riaccertamento straordinario dei comuni, previsto dall'art. 1, comma 848, della legge 27/12/2017 n. 205" all'art. 1 dà la facoltà ai Comuni che non hanno ancora effettuato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi previsto dall'art. 3 comma 7 D.Lgs 118/2011, di provvedere al riaccertamento straordinario dei residui al 31/12/2017, provenienti dalla gestione 2014 e precedenti.

o o o o o

Visti gli atti istruttori e la determina n. 28 del 28/3/2018 del Direttore Generale e la relativa documentazione probatoria, dall'esame degli atti risulta quanto appresso:

RESIDUI ATTIVI

residui attivi ante riaccertamento (allegato 2)	€ 3.261.817,57
residui attivi Regione Toscana entrate correnti da eliminare	- € 477.648,34
residui attivi Regione Toscana entrate capitale da eliminare	- € 626.090,11
residui attivi Regione Toscana entrate capitale da reimputare	€ 349.788,64
residui attivi Regione Toscana entrate capitale da reimputare	€ 178.949,81
residui attivi partire di giro da eliminare (di cui € 0,58 da competenza)	- <u>€ 22.962,56</u>
residui attivi rimanenti dopo riaccertamento	€ 2.663.855,01
di cui di cui su finanziamenti Regione Toscana	€ 1.737.406,03
di cui su quote contribuzione Comuni (allegato 1)	€ 924.583,03
di cui altri residui attivi	<u>€ 1.865,95</u>

Dalle verifiche condotte risulta che i residui attivi conservati hanno il carattere dell'esigibilità. Dalle verifiche condotte risulta che i residui passivi conservati hanno il carattere dell'esigibilità.

RESIDUI PASSIVI

residui passivi ante accertamento (allegato 5) € 7.447.007,33
residui passivi eliminati in sede di riaccertamento (allegato 3) - € 669.557,38

di cui

reg. toscana da eliminare - € 575.000,00

partite di giro da eliminare - € 5.079,08

altri residui da eliminare

(di cui € 0,73 da competenza) - € 89.478,30

Residui passivi da eliminare e reimputare a competenza 2018 - € 362.238,73

residui passivi da straordinario 361.465,79

residui passivi da ordinario 772,94

totale residui passivi rimanenti dopo riaccertamento € 6.415.211,22

di cui

di cui per beneficiari finanz. RT € 5.775.682,44

di cui per beneficiari bando EELL € 265.968,64

di cui altri residui passivi € 373.560,14

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Formato da:

residui passivi da reimputare competenza 2018 (straordinario) € 361.465,79

residui passivi da reimputare competenza 2018 (ordinario) € 772,94

totale FPV (allegato) € 362.238,63

Dalle verifiche condotte risulta che i residui passivi conservati hanno il carattere dell'esigibilità mentre per quelli reimputati si è proceduto ad aggiornare l'esigibilità. I residui passivi eliminati costituiscono una economia di bilancio.

L'Organo di revisione ha verificato che il FPV spesa in sia stato costituito in presenza di un'obbligazione giuridica perfezionate.

CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate il Revisore Unico esprime un parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto.

Siena li 28 marzo 2018

Il Revisore Unico dei Conti

Rag. Lorenzo Sampieri